

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto - Presidente Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 06950/2024 promosso da: A.A., rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Pistoni (PEC: (omissis)), in virtù di procura speciale in atti; - ricorrente - contro B.B.,rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Mazzi (PEC: (omissis)) e Alessandro Cavallini (PEC: (omissis)), in virtù di procura speciale in atti; - controricorrente - e contro avv. C.C., in qualità di curatrice speciale dei minori D.D. (nata a B (omissis)) ed E.E. (nato a B il (omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Benciolini (PEC: (omissis)), in virtù di procura speciale in atti; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 2592/2023 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicato il 21/12/2023 e notificato il 18/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe

Svolgimento del processo Dalla relazione sentimentale nata tra A.A. e B.B. sono nati due figli, D.D. ed E.E., rispettivamente nel (omissis) e nel (omissis). In seguito alla cessazione della convivenza i genitori hanno fatto più volte ricorso al giudice per regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il 19/10/2021, B.B., lamentando l'interruzione delle visite con i figli minori, asseritamente causata dai comportamenti ostacolanti da parte della madre, ha depositato davanti al Tribunale di Verona un ricorso ex art. 709-ter c.p.c., di cui A.A. ha chiesto il rigetto, formulando domande riconvenzionali. Disposta CTU al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti e le migliori condizioni di affidamento, e affidato l'incarico a due consulenti (una psichiatra e una psicologa), mentre erano in atto le indagini peritali, il giudice relatore ha adottato un provvedimento interinale, successivamente confermato dal collegio, con il quale ha disposto in via provvisoria e urgente la collocazione temporanea dei figli minori delle parti presso i nonni materni. All'esito della CTU, il Tribunale ha definito il procedimento di primo grado, statuendo come segue: "affida i figli minori D.D. ed E.E. ai Servizi Sociali incaricati, che si occuperanno di assumere tutte le decisioni di interesse dei minori, con facoltà di decidere in totale autonomia dai genitori tutte le questioni sanitarie inerenti ai minori medesimi e corrispondente limitazione in ambito sanitario della responsabilità spettante ai genitori stessi; dispone l'immediato collocamento dei minori presso la residenza paterna; dispone l'attivazione da parte dei Servizi Sociali incaricati di visite materne dei minori in modalità protetta; dispone l'inserimento dei minori inattività pomeridiane extrascolastiche, individuate dai Servizi Sociali, che prevederanno che il padre, per alcune ore alla settimana, venga affiancato da un educatore che svolgerà un intervento psicoeducativo presso la sua abitazione; pone a carico del padre collocatario l'onere di mantenimento diretto dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie dei minori come da Protocollo del Tribunale di Verona; pone a carico della madre resistente un contributo al mantenimento dei figli di Euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente come da indice Istat, da versarsi in favore del padre collocatario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di luglio 2023; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di CTU, come da liquidazione separata. pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese dell'Ausiliario Dr. F.F., come da liquidazione separata." Avverso tale decreto ha proposto reclamo A.A. e, nel contraddittorio delle parti, la Corte d'Appello, preso atto che la figlia D.D., non volendo vivere con il padre, era stata inserita in una Comunità, ha statuito come segue: "RIGETTA il reclamo e CONFERMA la decisione impugnata, salvo prevedere che D.D. sia collocata presso la Struttura che tutt'ora l'accoglie; DISPONE la nomina dell'avv. C.C. del Foro di Verona anche quale Curatore ai sensi dell'art. 473-bis n. 7 c.p.c. di D.D. e E.E., con funzioni di interazione con i minori, di approntamento e monitoraggio degli ausili psicologici a loro favore e di mediazione fra i minori stessi ed i Servizi Sociali (e Casa-Famiglia) nonché tra i genitori ed i Servizi Sociali affidatari (e Casa-Famiglia); DEMANDA ai Servizi Sociali affidatari la

previsione del calendario delle visite e delle chiamate con modalità protetta di A.A. con entrambi i figli minori; RIMETTE alla Struttura che accoglie D.D. la gestione ed il monitoraggio degli incontri padre-figlia, sentiti anche i Servizi Sociali affidatari ed il Curatore avv. C.C.; CONDANNA la reclamante a rifondere al reclamato le spese del gravame che liquida in Euro 2.600,00 per competenze, oltre iva, cna e spese generali come per legge; PONE il compenso del Curatore Speciale (ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato)/Curatore a carico di A.A. e di B.B., in solido fra loro". Avverso tale statuizione A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura. Il Curatore speciale (e curatore) dei minori e B.B. si sono difesi con controricorso. La ricorrente principale e il controricorrente B.B. hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 315- bis, 333, 337-ter c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere operato il giudice di primo e secondo grado una adesione acritica alla CTU, le cui risultanze erano fondate su diagnosi inficiate da errori metodologici e valutativi, oltre che prive di validità scientifica. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli art. 61 c.p.c., 13 e ss disp. att c.p.c., 191 c.p.c., 194, 195, 197, 201, 424 e 445 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello richiamato il contenuto della CTU e confermato il provvedimento di primo grado assunto, nonostante le denunciate violazioni delle norme sopra menzionate. In particolare, la ricorrente ha evidenziato di avere censurato in sede di reclamo, senza ottenere alcuna statuizione, l'intervenuta violazione degli art. 191 e 61 c.p.c. e 13 e ss delle disp. att. c.p.c., in merito alla nomina di una CTU (dott.ssa G.G.) priva della iscrizione all'albo del Tribunale. La stessa parte ha ricordato di avere denunciato anche l'intervenuta adozione da parte del giudice relatore dei provvedimenti interinali il 29/01/2023, successivamente confermati dal collegio, sebbene la A.A. avesse eccepito che le due consulenti dell'ufficio non avevano redatto i verbali delle operazioni fino ad allora effettuate e, presentata una richiesta di proroga, definita dal giudice relazione interlocutoria, contenente anche la richiesta di adozione di provvedimenti provvisori, il giudice aveva fissato un'udienza, convocando solo le due consulenti d'ufficio, all'esito della quale aveva provvisoriamente collocato i minori presso i nonni materni, senza che fossero stati sentiti i difensori e i consulenti tecnici di parte e senza l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 3, 6, 12, 19 Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo, degli artt. 3 - 6 Convenzione Europea di Strasburgo, degli artt. 6 e 8 CEDU, oltre che degli artt. 336-bis e 338-octies c.c. e/o degli artt. 473-bis 4 e ss. c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo né il Tribunale né la Corte d'Appello proceduto all'ascolto dei minori con lesione dell'interesse dei minori per la rottura o comunque la grave limitazione della relazione e frequentazione con la madre, con gravi ingerenze nella loro vita privata, mediante la previsione del controllo anche delle comunicazioni telefoniche con la madre. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande sottoposte all'esame della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. 2. Per ragioni di ordine logico-giuridico occorre esaminare prima i motivi secondo, terzo e quarto di ricorso, che prospettano vizi in procedendo. 3. Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.1. È infondato il motivo nella parte in cui è reiterata la censura, formulata in sede di reclamo, relativa alla dedotta nullità della CTU espletata, per non essere una delle consulenti tecniche d'ufficio iscritta nell'apposito albo del Tribunale. Questa Corte ha anche di recente confermato che la scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023). In tale ottica, con orientamento condiviso da questo Collegio, questa Corte ha anche precisato che l'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro Tribunale, o non iscritto in alcun albo, in assenza di

motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, comma 2, c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015; v. anche Cass., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011). Per gli stessi motivi, tenuto conto che le disposizioni di cui agli artt. 61, comma 2, c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c. hanno natura e finalità meramente direttive (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5473 del 12/04/2001; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010), la nomina del consulente tecnico non iscritto all'albo, operata dal giudice del procedimento senza prima sentire il presidente dell'ufficio giudiziario, non è causa di nullità della CTU. 3.2. Le ulteriori censure attengono a dedotte violazioni procedurali asseritamente inficianti l'adozione del provvedimento provvisorio adottato dal Tribunale in corso di causa, con il quale i minori sono stati temporaneamente collocati presso i nonni, senza che la ricorrente abbia dedotto come tali vizi abbiano potuto determinare la nullità del provvedimento adottato a chiusura del procedimento di primo grado, che si è sostituito integralmente a quello assunto in corso di causa. Le doglianze difettano, dunque di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 4.1. Non si evince dalla lettura del provvedimento impugnato che in primo grado almeno la figlia più grande, D.D., che aveva già compiuto i dodici anni, sia stata sentita dal giudice. Nel corso del giudizio di reclamo anche il figlio più piccolo risulta avere raggiunto il dodicesimo anno di età, ma non si è proceduto all'ascolto da parte del giudice né di lui e né della sorella, in relazione alla quale, peraltro, la Corte d'Appello ha adottato un provvedimento di grande incidenza sulla vita della giovane, che non voleva tornare a stare con il padre, prevedendone il collocamento in Comunità, così separandola dal fratello, che era restato ad abitare presso il padre. Nessuna motivazione è contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alle ragioni del mancato ascolto dei minori da parte del giudice. 4.2. Come precisato da questa Corte (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015), l'ascolto del minore costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo (negli stessi termini, v. più di recente Sez. 1, Ordinanza n. 12018 del 07/05/2019). L'ascolto non è, infatti, un mezzo di prova, ma con esso si realizza il diritto del minore, che non sempre è parte in senso formale del processo, a far sentire la sua voce, consentendo al giudice di conoscere il destinatario delle proprie decisioni e di modulare queste ultime tenendo conto di tali opinioni. Il suo riconoscimento nell'ordinamento interno è frutto del progressivo adeguamento alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con L. n. 176 del 1991; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2003), i cui contenuti sono stati ripresi anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea. Queste Carte dei diritti segnano un cambio di passo rispetto alla concezione paternalistica della famiglia e mettono in luce che il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento, intesa come quella specifica competenza individuale, che, pur non coincidendo con la piena acquisizione della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli consente però di rappresentare, con sufficiente ragionevolezza, i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023). In attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della L. n. 219 del 2012, il D.Lgs. n. 154 del 2013 ha introdotto l'espressa previsione dell'ascolto del minore in numerose disposizioni, provvedendo anche a delineare una, sia pure essenziale, disciplina generalizzata. L'art. 315-bis c.c., ha recato l'enunciazione in via generale del diritto del minore all'ascolto, il cui ambito applicativo è esteso a tutte le questioni e a tutte le procedure che lo riguardano, a prescindere dalla pendenza o meno di una

vertenza giudiziaria. L'art. 336-bis c.c., invece, reca la disciplina dell'ascolto del minore, riferita ai procedimenti giudiziari, in cui devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori. Tale articolo, insieme agli artt. 337-octies c.c. e l'art. 38-bis disp. att. c.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, nella specie non ancora applicabile *ratione temporis*, che ha accorpato le norme sull'ascolto del minore negli artt. 473-bis 4 e ss. c.p.c. e negli articoli 152-quater e 152-quinquies disp. att. c.p.c. L'art. 336-bis c.c., nella parte che qui rileva, prevede che "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato, nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. ..." Come già evidenziato, l'ascolto è un diritto del minore, che esiste già al di fuori del processo ma si esercita nel processo, quando è il giudice, e non i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), a dover adottare decisioni importanti per la sua vita. È per questo che, come sopra evidenziato, assume rilievo fondamentale l'obbligo di motivazione, a cui deve adempiere il giudice, nel momento in cui non dispone l'ascolto ed anche nel caso in cui stabilisca di non procedere all'ascolto diretto, ma di avvalersi di ausiliari. In tale ottica, questa Corte, in tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, ha affermato che l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o che comunque, pur essendo infradodicenne, sia ritenuto capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018). A prescindere dai procedimenti il cui l'ascolto del minore è espressamente prevista dalla legge, l'ambito operativo del dovere di procedere a tale incombenza è stato delimitato dalla maggioranza degli interpreti con riferimento a quei processi in cui occorre statuire sull'affidamento, sulla titolarità e sull'esercizio della potestà (ora responsabilità) genitoriale e adottare provvedimenti su ogni questione relativa alla persona dei figli, compresi i procedimenti relativi alla sottrazione internazionale di minori e quelli di rimpatrio ed escluse le vertenze che riguardino solo questioni patrimoniali. In questi casi, l'ascolto del minore è stato ritenuto un adempimento necessario, la cui mancanza origina una causa di nullità del processo, per lesione al principio del contraddittorio e ai principi del giusto processo, perché, anche se non è parte in senso formale del processo, il fanciullo è portatore di interessi distinti da quelli dei genitori. Tale soluzione è stata esposta chiaramente da Cass., Sez. U., Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, che affrontato la questione della mancata audizione dei figli in un procedimento ex art. 710 c.p.c., avviato dopo l'entrata in vigore dell'art. 155-sexies c.c. (ma prima della L. n. 219 del 2012). Nella menzionata pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che i minori non possono essere considerati parti del menzionato procedimento, anche se sono portatori di interessi contrapposti o comunque diversi da quelli dei genitori e, proprio per tale profilo, vengono qualificati come parti in senso sostanziale (a sostegno di tale connotazione è richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2002, sopra illustrata), con la conseguenza che il loro mancato ascolto costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 Cost., ed è causa di nullità del procedimento. Le stesse Sezioni Unite hanno ricordato che l'audizione è prevista dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, il quale afferma che, in caso di riconosciuta capacità di discernimento del minore, sussiste il diritto di quest'ultimo di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, con la conseguenza che gli deve essere data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda, aggiungendo che tale ascolto è divenuto senz'altro obbligatorio in virtù

dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, per cui ad esso deve sempre procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come si ricava dalla norma sovranazionale e dalla stessa giurisprudenza della S.C. Secondo le Sezioni Unite l'operatività, in linea generale, del principio comporta l'insussistenza della necessità di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione, mentre tale necessità sussiste nelle ipotesi in cui il giudice ritenga di dover escludere l'ascolto, in quanto dannoso per il minore o comunque manifestamente in contrasto con i suoi interessi superiori. In questi casi, non è sufficiente un generico rinvio alla nozione di interesse del minore, ma è necessario uno specifico richiamo alla situazione concreta del medesimo, che evidenzii come l'audizione comprometta o rischi di compromettere il sano sviluppo psico-fisico del minore. Nell'esaminare le caratteristiche della nullità della decisione assunta in mancanza dell'ascolto del minore, questa Corte ha, poi, spiegato che tale nullità può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con l'appello, aggiungendo, inoltre, che, se riscontrata, non implica la rimessione al primo giudice, esulando dalle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1251 del 27/01/2012). Le pronunce successive risultano concordi con tale ricostruzione, ove la S.C. ha ribadito che la nullità della sentenza per la violazione dell'obbligo di ascolto dei minori può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c., e, dunque, è deducibile con l'appello (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 15/03/2013; Cass., Sez. 1, n. 7479 del 31/03/2014). Vi sono, poi, le decisioni che hanno più genericamente affermato trattarsi di una nullità processuale (Cass., Sez. 1, n. 5676 del 07/03/2017 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32309 del 13/12/2018). Numerose sono, comunque, le pronunce che hanno evidenziato in generale l'obbligo di procedere all'ascolto del minore nei giudizi che lo riguardano, sanzionato dalla nullità, in mancanza di motivazione sulle ragioni dell'omissione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19327 del 29/09/2015, resa in un giudizio di separazione coniugale; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018, pronunciata anch'essa in un giudizio di separazione coniugale; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021, relativa ad un procedimento ex art. 337-ter c.c. tra genitori non coniugati; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16569 dell'11/06/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29814 del 27/10/2023 riguardante casi di affidamento familiare adottati nel corso di un giudizio di separazione dei genitori; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23804 del 02/09/2021, Rv. 662383 - 01, in tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022, riguardante un giudizio sulla responsabilità genitoriale). La motivazione è stata ritenuta necessaria anche ove il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021).

4.3. In sintesi, il mancato ascolto del minore determina un vizio della sentenza che si sostanzia in un error in procedendo, e sottoposto a censura in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Con orientamento condiviso da questo Collegio, le pronunce adottate subito dopo la decisione delle Sezioni Unite hanno espressamente ricondotto tale nullità nella categoria delle nullità disciplinate dall'art. 161, comma 1, c.p.c. In effetti, pur non essendo espressamente sancita dalla legge, si tratta di una nullità desumibile dal complessivo sistema normativo, comprendente anche le fonti sovranazionali più volte menzionate, ed è una nullità assoluta, perché attiene alla regolarità del processo e alla tutela del contraddittorio del minore, che spesso non è neppure parte in causa in senso formale, ma solo sostanziale, perché vengono adottate disposizioni che incidono sulla sua vita, a cui è, pertanto, riconosciuto il diritto di far sentire la propria voce nel procedimento che si concluderà con l'assunzione di una decisione che lo interessa da vicino. È per questo che il vizio attiene al contraddittorio, inteso in senso lato, come diritto partecipativo del minore (che si realizza, appunto, con l'ascolto) ed anche al giusto processo perché consente la tutela dei diritti del minore nel processo. In quanto nullità assoluta, essa è rilevabile anche

d'ufficio nel grado di giudizio in cui si verifica, ma, non essendo prevista la rilevabilità in ogni stato e grado del processo, si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c. 4.4. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di avere prospettato quale motivo di reclamo il mancato ascolto dei minori da parte del Tribunale, senza che fosse stata adottata alcuna motivazione, nonostante la figlia D.D. avesse già compiuto dodici anni e il piccolo stesse per compierli, aggiungendo che tale ascolto non è stato espletato neppure in grado di appello, quando entrambi i figli erano divenuti ultradodicenni, senza alcuna motivazione. Come sopra evidenziato, l'audizione dei minori da parte dei consulenti tecnici, ai fini delle indagini peritali, non costituisce di per sé una modalità di ascolto dei minori, dovendo comunque essere adottato un provvedimento del giudice che disponga il diverso incombenza dell'ascolto indiretto, spiegandone le ragioni. Nella specie risultano essere stati adottati provvedimenti che hanno inciso grandemente sulla vita dei minori, spostando il luogo del loro collocamento prevalente da un posto all'altro, fino ad adottare una misura estrema quale il collocamento in Comunità della figlia D.D., sebbene quest'ultima già in primo grado avesse superato i dodici anni di età, né in secondo grado tale incombenza è stato espletato, seppure entrambi i figli fossero divenuti ultradodicenni, con la conseguenza che i fanciulli hanno visto modificato le loro abitudini di vita senza che fosse stato acquisito dal giudice il loro punto di vista, e senza alcuna motivazione, peraltro in una situazione in cui l'attuazione del provvedimento di primo grado ha causato serie difficoltà applicative, soprattutto nei confronti della figlia D.D., che ha con forza rifiutato di andare a vivere dal padre. 5. Il quarto motivo di impugnazione è inammissibile. Prima di tutto occorre rilevare che è da escludersi la configurabilità di una violazione dell'art. 112 c.p.c. quando i motivi di impugnazione riguardino vizi processuali del procedimento o della decisione, poiché il disposto dell'articolo citato opera solo con riferimento al mancato esame delle domande ed eccezioni di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024 ; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018 ; Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016). In secondo luogo, la censura così come formulata difetta di specificità e autosufficienza , avendo la parte semplicemente fatto riferimento ad alcuni "campi di impugnazione", che ha sinteticamente elencato, aggiungendo che su di essi non vi è stata pronuncia del giudice del reclamo. In particolare la ricorrente ha dedotto che "Dalla motivazione del decreto d'appello, sintetica e ampiamente virgolettata, sia con riferimento alle conclusioni della CTU sia con riferimento alla comparsa di costituzione del curatore dei minori, non si rinviene alcuna decisione in ordine ai seguenti campi di impugnazione: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto - profili di illegittimità del decreto emesso inaudita altera parte dal Giudice Relatore in data 29.1.2023 richiamato nel decreto impugnato; 2) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio elementi probatori che dimostrano la verità storica dei comportamenti pregiudizievoli contestati dalla Signora A.A. al Signor B.B. per quanto accaduto tra sabato 11.9.2021 e la notte del 12.9.2021; 3) violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli art 112, 132 e 196 c.p.c. - errori metodologici e valutativi della CTU richiamati nel decreto impugnato - errori logico giuridici - infondatezza scientifica; 4) omesso ingresso di mezzi di prova su un fatto decisivo del giudizio - accertamento del serto sul signor B.B. - omesso deposito delle audio/videoregistrazioni degli incontri; 5) violazione di norme in merito alla ritenuta tardiva ed inammissibile ingresso di documenti nel processo; 6) violazione di norme di legge - nullità e/o profili di illegittimità del decreto per omessa nomina del curatore dei minori - per omesso ascolto del minore; 7) nullità della CTU per violazione grave inimicizia dimostrata nei confronti di A.A. e del suo difensore; 8) nullità del decreto per violazione dell'art 738 c.p.c. 2 comma...". A parte le questioni illustrate negli altri motivi di ricorso, e già esaminate, la ricorrente ha genericamente accennato a questioni asseritamente dedotte in giudizio, senza far comprendere al giudice di legittimità quali fossero le specifiche censure formulate e per quali ragioni. Di recente, questa Corte ha operato una lettura meno rigorosa dell'art. 366 c.p.c., ritenendo che, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi di gravame, la trascrizione del motivo di impugnazione su cui il giudice del merito non è indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne

l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11325 del 02/05/2023). Ma anche accedendo a tale impostazione, il motivo di ricorso non consente di comprendere quale fosse la censura in concreto formulata, e neppure quale fosse il capo della decisione censurato, lasciando inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di ricercare quale fosse la doglianza in concreto formulata. 6. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del primo motivo, poiché determina la cassazione con rinvio della decisione impugnata, con conseguente rinnovo delle valutazioni a seguito dell'espletamento degli incombenenti omessi, dovendo pertanto ritenersi il motivo assorbito. 7. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo motivo, dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo e inammissibile il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente procedimento. 8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo, dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo e inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2025.